



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI VENEZIA**  
**SEZIONE Specializzata in materia di impresa**

Il Tribunale, nelle persone di:

- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| - dr. Lina Tosi     | Presidente rel. |
| - dr. Lisa Torresan | Giudice         |
| - dr. Fabio Doro    | Giudice         |

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 3504/2022 del Ruolo Generale, promossa con atto di citazione

**da**

**c s.p.a., c.f.:** \_\_\_\_\_, **con sede in** \_\_\_\_\_

Con l'avv. Paolo Dal Soglio, c.f.: DLSPLA75M03I531Q, pec: paolo.dalsoglio@ordineavvocaticvenza.it, e con domicilio eletto nel suo studio in Schio, Largo Fusinelle n. 6/B

**Attrice**

**contro**



S \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_,

S \_\_\_\_\_ s.r.l., C.F. \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_,

con gli avv. \_\_\_\_\_

## Convenuti

Udienza di precisazione delle conclusioni: 25/10/2023

### Conclusioni per parte attrice:

1. Accertarsi e dichiararsi il grave inadempimento di S \_\_\_\_\_ alle obbligazioni assunte con gli accordi parasociali e per l'effetto pronunciarsi la risoluzione degli stessi rispetto a entrambi i convenuti.
2. Dichiararsi inammissibili o rigettarsi le domande riconvenzionali dei convenuti o, in subordine, condizionarsi il pagamento dei prezzi di vendita alla costituzione dell'*escrow* pattuito e ridursi il danno all'importo risultante di giustizia.
3. Vittoria di compensi e spese, oltre 15% rimb. forf. spese gen.
4. In via istruttoria, (*omissis: come da foglio telematico*)

### Conclusioni per parte convenuta:

#### *nel merito, in via principale*

\_\_\_\_\_ rigettare integralmente le domande proposte dall'attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti;

#### *nel merito, in via riconvenzionale*

\_\_\_\_\_ accertare e dichiarare l'intervenuto verificarsi delle condizioni di cui all'art. 4.2.1, lett. (i) o (ii) o (iii) del Patto 2019 per l'esercizio da parte dei convenuti della c.d. Opzione Put anticipatamente rispetto al Termine Iniziale, come definito nel predetto Patto, per effetto della delibera dell'assemblea dei soci di D \_\_\_\_\_ del 20.5.2022 con la quale S \_\_\_\_\_ è stato revocato per presunta giusta causa dalla carica di amministratore di D \_\_\_\_\_



accertare e dichiarare che con la comunicazione datata 8.7.2022, dimessa quale doc. 4, inviata da S. in proprio e quale legale rappresentante di S. S.r.l., i convenuti hanno legittimamente esercitato in via anticipata, secondo quanto previsto dall'art. 4.2.1. del Patto 2019, l'Opzione Put prevista dall'art. 4.2. del Patto, integrando detta comunicazione la c.d. «Comunicazione Put» di cui all'art. 4.2.2. del Patto 2019;

accertare e dichiarare che, per effetto della Comunicazione Put dell'8.7.2022, si sono perfezionati i seguenti contratti: (i) contratto tra S. S.r.l. e c., con il quale la convenuta ha trasferito all'attrice una quota di partecipazioni al capitale sociale di D di euro 350.000,00, pari al 35% del capitale sociale, per il corrispettivo di euro 10.517.023; (ii) contratto tra S. e c. con il quale il convenuto ha trasferito all'attrice una quota di partecipazioni al capitale sociale di D di euro 40.000,00, pari al 4% del capitale sociale, per il corrispettivo di euro 1.201.945;

accertare l'inadempimento di c. agli obblighi posti a carico dell'attrice dal Patto 2019 – e, in particolare, dalle disposizioni di cui all'art. 4.2. del Patto – in conseguenza dell'esercizio dell'Opzione Put ai sensi delle conclusioni che precedono;

per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare c. ad adempiere a tutti gli obblighi posti a carico delle stessa dal Patto 2019 – e, in particolare, dalle disposizioni di cui all'art. 4.2. del Patto – obblighi meglio indicati in narrativa, in conseguenza dell'esercizio dell'Opzione Put, ai sensi delle conclusioni che precedono nonché discendenti dalla conclusione dei contratti di trasferimento di cui alle predette conclusioni, al fine di consentire l'attuazione del trasferimento alla stessa attrice delle quote di partecipazione al capitale sociale di D di proprietà dei convenuti;

in via subordinata alle conclusioni di cui ai punti che precedono, previo accertamento: 1) del legittimo esercizio dell'Opzione Put da parte dei convenuti, ai sensi delle conclusioni che precedono; 2) dell'inadempimento di c. agli obblighi posti a carico dell'attrice dal Patto 2019 – e, in particolare, dalle disposizioni di cui all'art. 4.2. del Patto – in conseguenza dell'esercizio dell'Opzione Put da parte dei convenuti; disporre, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2932 C.C.: (i) il trasferimento a c. delle quote di partecipazione al capitale sociale di D di proprietà dei convenuti; (ii) la condanna di c. al pagamento in favore dei convenuti dei corrispettivi per detto trasferimento secondo quanto indicato nelle conclusioni che precedono; (iii) la condanna dell'attrice all'esecuzione di tutti gli obblighi posti a suo carico dal Patto – e, in particolare, dalle disposizioni di cui all'art. 4.2. del Patto – a seguito dell'esercizio dell'Opzione



Put da parte dei convenuti, obblighi funzionali a consentire il trasferimento delle quote di partecipazione al capitale sociale di D di proprietà dei convenuti nel rispetto delle disposizioni contenute nel Patto 2019 nonché discendenti dalla conclusione dei contratti di trasferimento di cui alle conclusioni che precedono;

con riferimento alle conclusioni di cui al punto che precede e, in particolare, alle richieste statuizioni di cui *sub (i) (ii) e (iii)*, assegnare all'attrice un termine per l'adempimento dei suindicati obblighi rimasti inadempiti e disporre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 614 *bis* c.p.c., per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, il pagamento in favore dei convenuti in solido di una somma della misura che verrà ritenuta di giustizia, comunque non inferiore ad Euro 100.000,00, per ogni giorno di ritardo;

***sempre nel merito, in via riconvenzionale***

accertare l'inadempimento di c agli obblighi posti a carico della stessa in forza dell'Accordo 2018 e del Patto 2019, con riferimento alla nomina di S quale Presidente del Consiglio di Amministrazione ed amministratore delegato di D ed il riconoscimento allo stesso di un compenso minimo fisso: cfr., in particolare, artt. 4 e 8 dell'Accordo 2018; art. 3.1.1. lett. iii e art. 3.2.2. del Patto 2019;

per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare Sacme a risarcire tutti i danni subiti da S in conseguenza dell'inadempimento di cui alla conclusione che precede, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al saldo;

***in via istruttoria (omissis, come da foglio telematico)***

in ogni caso dichiarare tenuta e condannare c alla rifusione integrale in favore dei convenuti delle spese di lite del presente giudizio, oltre IVA e CPNA

**MOTIVI**

Con l'atto di citazione notificato il 19/5/2022 parte attrice allegava l'inadempimento dei convenuti a patti parasociali con essi conclusi in data 20/2/2018 e poi 15/10/2019.

Con detti patti le parti, soci di D s.r.l. controllata da c ( c socia al 61%, S s.r.l. al 25% S al 4%) avevano convenuto le modalità del rapporto sociale, e, il secondo con dettagliata programmazione, la fuoriuscita dalla compagine dei soci S /S (la



S s.r.l. era interamente posseduta e amministrata da ) pattuendosi in particolare, con il secondo, che all'interno della società, nella quale S sedeva in CdA come Presidente, si procedesse al progressivo mutamento della organizzazione interna, anche con la nomina di due nuovi responsabili ( commerciale, amministrativo) e con il passaggio delle conoscenze ai nuovi responsabili, e inoltre con la organizzazione dell'avvicendamento ad un commerciale *senior* ( ). La domanda risolutoria si estende alla integralità dei patti, e non solo limitatamente alla parte che riguarda S , invocando parte attrice il disposto dell'art. 1459 c.c.

I patti del 2019 prevedevano anche le modalità della successione di c nelle quote degli altri due soci, mediante una Opzione Put e una Opzione Call, fra loro reciproche, e i criteri di quantificazione del prezzo.

Parte attrice dunque assume la violazione da parte dei convenuti degli obblighi nascenti dai patti, e ne chiede la risoluzione.

I convenuti contestano nel merito gli addebiti e riconvenzionalmente propongono domande volte, principalmente, a ottenere l'anticipato effetto della successione nelle quote, oltre che a ristorare danni subiti da S in proprio.

La causa, assegnati termini ex art. 183 comma VI c.p.c., è stata istruita per prove orali e viene in decisione sulle conclusioni di cui sopra.

Le parti hanno avuto termini ordinari ex art. 190 c.p.c.

I contenuti del **primo patto parasociale, del 20.2.2028**, pure esso oggetto di richiesta di risoluzione, sono diversi: criteri per la distribuzione degli utili, per la nomina del CdA e dell'eventuale Collegio sindacale, eventualità che c intendesse cedere la propria partecipazione a terzi, compenso a S se nominato Amministratore delegato.

**Il secondo patto parasociale, del 15/10/2019** ha contenuti che sono sintetizzati e illustrati da parte attrice in citazione, come segue:

- l'art. 2 dell'accordo parasociale obbligava le parti *"a far sì che, nei limiti previsti dalla legge, i membri del Consiglio di Amministrazione della Società designati da ognuna delle Parti, agiscano nel rispetto delle disposizioni dell'Accordo Parasociale, restando inteso che ognuna delle Parti sarà responsabile relativamente alla conformità dell'operato dei membri del Consiglio di Amministrazione designati da tale Parte alle disposizioni dell'Accordo Parasociale"*.



- l'art. 3.1 dell'accordo parasociale stabiliva l'impegno delle parti a far sì che, per un periodo minimo di cinque anni:
  - il sig. \_\_\_\_\_, "a cui dovranno riferire tutti i commerciali e gli agenti della Società", fosse nominato responsabile commerciale di D \_\_\_\_\_;
  - l'ing. \_\_\_\_\_ fosse nominato responsabile amministrativo di D \_\_\_\_\_ "con mansioni di supervisione dell'area Amministrazione, Finanza e Controllo", con una dettagliata disciplina per la sua sostituzione in caso di cessazione dall'incarico.
- l'art. 3.2.1 dell'accordo poneva a carico del convenuto S \_\_\_\_\_ quattro impegni, qualificati come *"di essenziale importanza per il buon esito e la conclusione dell'operazione"*:
  - i.) rendere partecipe il nuovo responsabile commerciale della gestione dei clienti *"direzionali"* tramite presentazione degli stessi e *"la progressiva presa in carico della negoziazione e definizione contrattuale"*;
  - ii.) attuare tempestivamente l'affiancamento di \_\_\_\_\_, l'agente di commercio *senior*, *"al fine di garantire il ricambio generazionale senza pregiudizio"* per D \_\_\_\_\_;
  - iii.) invitare il nuovo responsabile commerciale *"a partecipare alle trattative commerciali con i fornitori"*;
  - iv. integrare il *"sistema di business intelligence di D. \_\_\_\_\_ con quello di c. \_\_\_\_\_ garantendo un adeguato flusso informativo secondo lo standard della capogruppo"*.
- l'art. 4 dell'accordo disciplinava i diritti di opzione per la cessione delle partecipazioni in D \_\_\_\_\_

La parte attrice esponeva in citazione quattro categorie di condotte che addebitava a S \_\_\_\_\_, accusato di avere ordito a danno della società ed a proprio esclusivo beneficio la sottrazione di clienti e fornitori, una volta conseguito il prezzo della quota, per incrementare il quale non esitava (v. spec. successivo punto 4) a opporsi a razionali impegni di risorse; approfondiva tali profili nella memoria ex art. 183 comma VI n. 1, senza venire accusata di avere debordato dai limiti previsti per i contenuti di questa.

Le condotte sono sinteticamente le seguenti:

- 1) Contrariamente al previsto dell'art. 3.2.1. S \_\_\_\_\_ avrebbe conservato gelosamente a sé i rapporti con la importante fornitrice B \_\_\_\_\_ (legata a D \_\_\_\_\_ da un accordo per la distribuzione di un materiale \_\_\_\_\_) escludendo il \_\_\_\_\_ da ogni contatto diretto con tale fornitore; ed inoltre tentava di sviare da D \_\_\_\_\_ il *business* della commercializzazione del \_\_\_\_\_; più in generale, e ciò è sviluppato particolarmente nella memoria istruttoria n. 1 anche



sulla scorta delle difese svolte dai convenuti, § non avrebbe dato seguito agli impegni di cui al punto 3.2.1 punto i) e punto iii) del patto parasociale.

- 2) S. interponeva difficoltà nel rapporto con la fornitrice N., in particolare ostacolando l'adesione di D. ad un accordo stipulato fra C. e N. per forniture, e interrompendo gli ordinativi a N.
- 3) Egli assumeva quale funzionario tecnico commerciale, per dare corso al "ricambio generazionale" con l'agente anziano I., tal J., che si rivelava essere coniuge della Presidente del CdA del principale concorrente di D., K., e all'interno di questa agente responsabile e *sales manager* per il Centro Nord Italia
- 4) Rifiutava di definire un adeguato sistema premiale per i dipendenti di D.

Giova premettere che in data 20/5/2022, poco dopo la notifica dell'atto di citazione, l'assemblea dei soci di D. ha deliberato la revoca per giusta causa dell'amministratore S., e che questi ha impugnato in sede arbitrale la decisione. Il lodo è stato reso il 18/9/2023 con rigetto della opposizione di S., e parte convenuta allega in conclusionale – corredando con documenti tuttavia inammissibili – di averlo impugnato; in ogni caso tale circostanza non è stata contestata nella conclusionale di replica attorea. Nel procedimento arbitrale sono trattate le ragioni di revoca, impennate su alcuni dei fatti qui dibattuti (mancata adesione ad un sistema premiale, vicenda L., tentato storno del fornitore M.). Le parti di questo giudizio sono diverse da quelle dell'arbitrato, in cui si contrapponevano S. e D., e dunque ogni valutazione sulla giusta causa di revoca va fatta da questo giudice in via incidentale e indipendentemente dal giudizio arbitrale. Il lodo, che ha ravvisato il buon fondamento della revoca sul tentativo di storno del fornitore N., può essere comunque assunto come elemento di giudizio.

Parte convenuta da parte sua fonda sul fatto della revoca, ritenuta ingiusta, la tesi del verificarsi dei presupposti contrattuali per l'esercizio anticipato da parte dei convenuti dell'opzione Put.

Il contratto del 15/10/2019 prevedeva infatti che i soci di minoranza potessero esercitare opzione di cessione delle proprie quote a C. a partire dalla scadenza di un Termine Iniziale fissato alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio sociale successivo alla data di sottoscrizione dell'accordo (quindi, all'approvazione del bilancio 2022) e a condizione che si fossero verificate alcune condizioni fissate dal punto. 3.1.1., non oggetto di contestazione. Il punto 4.2.1 prevedeva che l'Opzione Put (*"i Soci di Minoranza avranno il diritto di vendere a C. (o ad altre persone fisiche e/o giuridiche indicate da C.) e C. sarà irrevocabilmente obbligata ad acquistare dai Soci di Minoranza, tutte le (ma non meno di tutte le) Quote Opzionate dei Soci di Minoranza, per un corrispettivo pari al Prezzo d'Opzione (come determinato e calcolato ai sensi del successivo paragrafo 4.3) potesse essere*



esercitata anticipatamente al verificarsi di alcuni casi, il primo dei quali era il caso, qui invocato, che l'assemblea dei soci di D revocasse S dal ruolo di amministratore senza giusta causa, quest'ultima da intendersi come *"il compimento... di gravi condotte illecite e/o illegittime in violazione degli obblighi sullo stesso gravanti quale amministratore di D."*

Or dunque, parte attrice invoca risoluzione dei patti parasociali per violazione da parte di S dei primi tre punti degli "impegni essenziali" posti a suo carico dal par. 3.2.1. del secondo patto parasociale.

Delle contestazioni da essa sviluppate, e sopra riportate, due non hanno chiaramente alcunché a che fare con tali impegni (l'affare N e la approvazione del sistema premiale) e difatti parte attrice neppure più tratta, in conclusionale, della prima, e, quanto alla seconda, fin dalla prima memoria istruttoria ha riconosciuto la sua estraneità rispetto all'adempimento agli impegni da essa posti a base delle sue domande.

Rimangono dunque la vicenda e la vicenda .

Ritiene il Collegio che S sia rimasto gravemente inadempiente agli obblighi di cui al punto 3.2.1. iii) in ragione della vicenda , ciò che basta alla decisione.

E' di fatto incontestato che , nominato responsabile commerciale di D nel tempi previsti dal patto parasociale (90 giorni dalla stipula) non sia stato mai invitato a partecipare alle trattative commerciali con tale fornitore strategico, dalle forniture del quale del materiale ( ) dipendeva un rilevantissimo ammontare del fatturato di D (circostanza peraltro incontestata, e comunque oggetto di prova testimoniale sugli ammontari).

Le difese dei convenuti, come evolutesi fino alla conclusionale, non arrivano mai a negare che S avesse sempre mantenuto per sé, senza metterne a parte , i rapporti con il soggetto apicale di , con il quale S intratteneva rapporti diretti e personali, e con il dipendente di , che per trattava l'aspetto operativo del rapporto commerciale, trovando corrispettivo nel dipendente D .

Risultano molto chiaramente dai documenti e dalle deposizioni (dipendente ) i rapporti di cordialità e scambio personale fra S e il , al quale la società, per iniziativa di S , offriva omaggi di vario genere (pranzi, vacanze).

Per quanto riguarda il mancato coinvolgimento del i convenuti hanno invero dedotto e chiesto di provare (cap. 22) che non avesse mai prima del 15/10/2019, né dopo, avuto esperienza nel ramo del : circostanza che da sola non giustifica affatto il mancato coinvolgimento, anzi rende





ragione della importanza del punto 3.2.1.iii), come volto a introdurre il rapporto presso i fornitori, e dunque anche e proprio a quel mercato.

Per altro verso i convenuti tentano di accreditare la tesi che il mancato coinvolgimento del nel rapporto con derivasse da una decisione a quattro di S, (consigliere in CdA di D espresso da c all'epoca della sottoscrizione del secondo patto parasociale), stesso e il dipendente di ; . Il capitolo di prova (23) secondo cui i suddetti avrebbero concordato che il rapporto fra D e fosse intrattenuto per D dal dipendente e per dal non ha trovato conferma alcuna. Dal testimoniale è invece emerso che e, dipendenti commerciali, avevano rapporti fra loro, evidentemente a livello operativo; ma ciò non toglie che il non sia mai stato introdotto a questo rapporto di fornitura, men che meno con il .

I convenuti, riguardo a questo addebito, e più in generale riguardo al mancato coinvolgimento del anche nei rapporti con i clienti, allegano che alla data di interruzione del rapporto di gestione fra D e S, cagionato da revoca assembleare di quest'ultimo in data 20/5/2022, non fosse ancora decorso il tempo ordinario fissato in patti per l'esercizio dell'Opzione Put, sì che in assenza di revoca S avrebbe avuto ancora un anno circa di tempo (fino alla approvazione del bilancio 2022 di D) per onorare il compito.

In realtà, i patti erano congegnati per fare subentrare senza alcun indugio gli uomini di c (era anche responsabile commerciale di questa) nella gestione dei rapporti esterni, con clienti e fornitori, di D; il fatto che dalla data del patto parasociale del 2019 e fino alla revoca di S da amministratore (oltre due anni e mezzo) un fornitore strategico non fosse stato mai messo in contatto con, né nei soggetti apicali né nei dipendenti che per esso trattavano correntemente con D, non trova alcuna giustificazione e costituisce grave inadempimento ai patti.

La cosa assume un rilievo ancora più rilevante se si guarda al tentativo di storno del fornitore da parte di S, fatto ritenuto provato dal lodo e qui invero emergente in modo chiaro dal testimoniale.

Il teste, il commerciale di D che curava i rapporti (a livello amministrativo) con; ha confermato integralmente il capitolo dedotto da parte attrice sul punto (7: "vero che il 17.03.2022 a, nella sede di, S proponeva a, fondatore e legale rappresentante di, di costituire nel 2023, dopo l'uscita da D una nuova iniziativa imprenditoriale per sottrarre a D il giro d'affari della distribuzione del; e che rispondeva di non essere interessato"). La testimonianza non risente in alcun modo, sotto il profilo della credibilità, dal fatto che il, come da altri dichiarato,



si allontanò in alcuni momenti dell'incontro: il teste non è stato affatto chiamato a garantire la perduranza di una certa circostanza per tutta la durata dell'incontro, caso nel quale la sua provvisoria assenza potrebbe inficiare la utilità della testimonianza; ma, invece, è stato chiamato a riferire di un fatto puntuale accaduto durante l'incontro.

Di tale abboccamento ha riferito anche il (Su 7: " Ricordo una cosa del genere, non ricordavo la data, mi chiese se in caso ci fossero stati dei problemi lo avremmo assistito con la mia azienda, riguardo alla acquisizione della rivendita del materiale") e alla rilettura ha fornito elementi che non riducono la precisione della proposta ma anzi collocano e giustificano la percezione della proposta nell'area dei fatti sociali, qui ben noti, e noti al dichiarante ("S non parlò di sottrarre, parlò di assistenza in caso di problemi: sapevo che avevano problemi fra soci, e io ritenni che S si riferisse a quello; non ricordo che avesse parlato di fare una nuova società").

riferisce di averne avuto sostanziale conferma dallo stesso , riferendo il proprio ragionamento esplicativo della risposta avuta, e non affatto irragionevole ( Su 8: "Ricordo che in una visita a gli dissi che avevo saputo che gli avevano proposto di sviare il business del da D e lui me lo confermò, e disse di avere rifiutato; stavamo parlando della situazione di e D. in generale, e gli feci questa domanda" ADR: "Davo per scontato di cosa si trattasse, perché S era l'unico che poteva fare una simile proposta al " ADR: "Non fu fatto espressamente il nome di S "). Il fatto che il abbia poi chiaramente riconosciuto di avere già nutrito sospetti al proposito non appare affatto una gratuita illazione, dato che questa poteva essere una spiegazione della mancata presentazione di tale fornitore, a distanza di anni dalla propria nomina a responsabile commerciale di D .

La particolare vicenda costituisce un episodio nell'ambito di una sostanziale omissione da parte di S riguardo anche al punto i) del par. 3.2.1., riguardante i clienti "direzionali" (quelli non seguiti da agenti ma direttamente da organi o dal Presidente D ) cui il avrebbe dovuto essere presentato e alla cui gestione avrebbe dovuto essere reso partecipe, con progressiva presa in carico e negoziazione. Tale era l'impegno contrattuale, che implicava una attività di avvicinamento fattuale del alla clientela di D . Non ha dunque alcuna rilevanza il fatto, genericamente allegato e posto dai convenuti a propria difesa, secondo cui , uomo c , conosceva già gran parte dei clienti D , che erano comuni a c ; o il fatto che essendo avvenuta l'integrazione dei sistemi di *business intelligence* (punto iv) di 3.2.1) e dunque dei flussi informativi fra le due società, null'altro occorresse all'adempimento: il punto i) allude chiaramente ad un'opera di presentazione e introduzione personale del , come uomo di D oltre che di c , a clienti e fornitori di D .



Deviante e irrilevante la questione del dissenso fra e S (forse per rimediare alla propria mancata introduzione a tali clienti).

Almeno in parte pretestuosa e certamente esagerata la questione della indisponibilità del agli incontri: premesso che fungeva da responsabile commerciale sia per c che per D – e dunque non poteva certo garantire una disponibilità piena in D – non ha trovato conferma la tesi dei convenuti secondo cui era in D solo un giorno la settimana (testi , , ). Il ha peraltro chiaramente ammesso che nel caso di alcuni clienti non fu possibile organizzare gli incontri, intesi come incontri individuali, non sottraendosi al vero: ma è anche vero che parte convenuta ha dedotto e dato prova del fatto che siano stati presentati al ben pochi clienti, per il resto rappresentando essa largamente solo l'uso di fare pranzi di lavoro ai quali sarebbe stato invitato anche il . Ma queste occasioni conviviali, che appaiono essere state parte integrante del sistema relazionale del Presidente (vi sarebbero stati addirittura tre pranzi per presentare il ad agenti e clienti ) da sole non concretano certo l'adempimento, o il tentativo di dare adempimento, agli impegni di presentare e introdurre il ai clienti – e si intende ai singoli clienti, in occasioni adeguate all'approfondimento del rapporto.

Quanto sopra ritiene il Collegio essere bastevole a configurare grave inadempimento di S ai patti del 2019.

Con riguardo all'effetto di tale inadempimento sul contratto del 2019 nel suo insieme, la prestazione inadempita di S dagli accordi costituiva per espressa pattuizione prestazione "essenziale per il buon esito e la conclusione dell'operazione". Di più, i patti miravano a portare i tre soci verso una fuoriuscita totale – e solo totale – delle due parti S da D , che infatti avrebbero potuto esercitare l'opzione Put solo congiuntamente e per l'intero delle loro quote, potendo per converso c a sua volta esercitare una contrapposta opzione Call solo nei confronti di ambedue e per tutte le loro quote (paragrafo 4, spec. 4.1.1 e 4.2.1).

Pertanto il patto parasociale del 15/10/2019 va dichiarato risolto per inadempimento.

Con riguardo al patto parasociale del 2018, con cui i soci di D stabilivano di regolare la vita sociale, non v'è parola dell'atto introduttivo e nelle successive difese di c che spieghi per quale ragione gli inadempimenti al secondo patto esposti debbano riflettersi anche sul primo.

Questa domanda va dunque respinta.



Alla risoluzione del contratto del 15/10/2019 consegue che esso è improduttivo di effetti e dunque non operano neppure i meccanismi dell'Opzione Put sulla scorta della quale i convenuti formulano gran parte delle loro domande riconvenzionali.

Le ultime due domande riconvenzionali si fondano invece sul disposto del primo patto parasociale (2018), nel quale era previsto il diritto dei soci di minoranza di nominare un consigliere di amministrazione in D , e, nel caso di nomina di S , il diritto di questi ad essere nominato amministratore delegato con un certo diritto al compenso. I convenuti assumono la violazione di tale accordo da parte di c , stante la revoca di S senza giusta causa dalla carica, e, poiché tale accordo fra soci aveva durata decennale, chiedono che siano a lui risarciti i mancati compensi per il decennio.

Sottostà a tale tesi l'allegazione, invero non esplicitata, per la quale responsabile della revoca, e soggetto inadempiente al patto del 2018, sarebbe c in quanto votante quale socio di maggioranza a favore della revoca, circostanza che emerge dal verbale dell'assemblea del 20/5/2022.

Va premessa la corretta lettura del patto del 2018. Esso prevedeva alcune linee di condotta dei soci nella vita sociale, dandosi la durata decennale. Con riguardo alla amministrazione, esso stabiliva che la D sarebbe stata governata da un CdA di tre membri, uno dei quali da nominarsi congiuntamente dai due soci di minoranza, due da c ; e che se i soci di minoranza avessero nominato lo stesso S , questi avrebbe avuto diritto alla nomina quale Amministratore delegato, ed inoltre il diritto a certi compensi. I diritti in capo a S alla nomina quale A.D. e ad un certo compenso, erano condizionati alla sua nomina; mentre non vi era previsione che la nomina dovesse essere per una durata decennale. Ciò non toglie che egli avesse maturato tali diritti alla data della sua nomina, limitatamente al periodo di durata della carica, interrotto con la delibera di revoca.

Occorre qui valutare dunque la sussistenza di giusta causa della revoca.

Invero, quanto sopra ritenuto – che si allinea ai contenuti del lodo nel ritenere sussistente uno dei fatti fondanti la revoca, il tentativo di storno del fornitore – conduce a concludere che la revoca fu certamente fondata su giusta causa.

Anche l'altro capo di accusa fondante la revoca, la nomina del , è correttamente posto a fondamento della revoca.

Si evince invero dal lodo, il quale ha accolto tale prospettazione, che in tale sede S ebbe sostenere la tesi della propria inconsapevolezza della qualità del e dei suoi rapporti con . Tale difesa egli non ha invece osato sostenere in questa sede, limitandosi ad opporre che egli non aveva alcun disegno di ledere D a vantaggio di . Sulla consapevolezza, anzi, come rileva parte attrice, risulta da una mail a doc. 29 convenuti, in data 1/11/2021, diretta a



, che S ben conosceva il pregresso del : *Molti altri [clienti], già ben serviti in precedenza da , oggi è tra le nostre forze di vendita, ma in passato per l'azienda per cui lavorava, vendeva quantità superiori alle nostre"*

Nelle conclusionali i convenuti giungono financo a negare il rapporto concorrenziale con , soggetto operante al pari di D nel mercato delle , in ragione della almeno parziale diversità dei settori di affari di interesse delle due società, ambedue aventi ad oggetto attività nel settore delle : ma tale non è affatto il criterio di valutazione del rapporto concorrenziale, il quale deve tenere conto non già dello specifico segmento operativo in concreto adottato dai due operatori di mercato, ma anche delle potenzialità insite nella ampiezza dei rispettivi oggetti sociali, invero nel caso di specie assai ampi. Del resto, nel verbale di conciliazione lavoristica del 12/7/2022 in cui D e convennero di limitare l'ambito dei clienti da questo serviti, in particolare escludendo il da qualunque intervento diretto o indiretto nei loro confronti, il rapporto concorrenziale fra D e , la rilevanza dell'incarico di in in ambito commerciale, il suo rapporto di coniugio con la Presidente, il conseguente conflitto di interessi, sono riconosciuti a chiare lettere dalle due parti. Mediante tale accordo D disinnescava il pericolo costituito dalla introduzione del (assunto il 1/10/2021 da S , che ne dava comunicazione al CdA il 10/11/2021 senza precisarne i legami con la concorrente) nella propria organizzazione, nella evidente impossibilità di licenziarlo, dopo avere appreso dei suoi legami, quando ormai, del tutto verosimilmente, era decorso il tempo di prova. L'introduzione nella compagine di D di un uomo così legato alla concorrente costituiva certamente atti tale da minare la fiducia dei soci nel Presidente del CdA.

Pertanto anche le domande riconvenzionali dei convenuti vanno respinte.

Essi rifonderanno le spese di parte attrice, largamente vittoriosa, dal momento che la questione della risoluzione del primo patto parasociale non è stata di fatto trattata autonomamente neppure dai convenuti.

Il valore della causa, sebbene dichiarata di valore indeterminabile, si computa avuto riguardo, sia per la domanda principale accolta che per le domande riconvenzionali di adempimento, al prezzo di opzione dichiarato negli atti, di oltre 11 milioni di euro; inoltre rileva l'ammontare del danno richiesto da S in proprio, esposto finalmente nella comparsa conclusionale in oltre 2 milioni di euro . Si applica una maggiorazione per i vari aumenti di valore oltre l'ultimo scaglione del 20% circa, e si tiene conto della difesa di più soggetti, pur nella indubbia minore rilevanza, sotto il profilo dell'onere difensivo, della posizione di S s.r.l..



Definitivamente pronunciando,

- 1) Accerta la risoluzione integrale, per inadempimento di S , del patto parasociale concluso fra le parti il 15/10/2019;
- 2) Rigetta la domanda di parte attrice con riguardo al patto parasociale del 20/2/2018;
- 3) Rigetta le domande di parte convenuta;
- 4) Pone a carico dei convenuti le spese di lite di parte attrice, per euro 1.152,00 in esborsi, 60.000,00 in compensi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa.

Venezia, 21/2/2024

Il Presidente rel.dr. Lina Tosi

